



E

OGGETTO: : Ordinanza Sanitaria n. 2/SA/2021 del 20.09.2021 "Zona di protezione" per mixomatosi dei conigli nel territorio dei Comuni di: *Arese, Assago, Baranzate, Bollate, Bresso, Buccinasco, Cesano Boscone, Cesate, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cusago, Cusano Milanino, Garbagnate Milanese, Lainate, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Senago, Sesto San Giovanni, Settimo Milanese, Solaro, Trezzano sul Naviglio, Vanzago.*

IL DIRETTORE DI SANITÀ ANIMALE

Vista il T.U. LL. SS. approvato con il R.D. 27.07.1934, n.1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria DPR 08.02.1954, n. 320 e s.m.i.;

Vista l'ordinanza A.C.I.S. 15.09.1955 e successive modifiche relativa a "Norme per la profilassi della mixomatosi dei conigli" ed in modo particolare l'art. 3 inerente all'adozione del provvedimento di "zona di protezione" e s. m. i.;

Vista la L. 23.12.1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 08.06.1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali";

Vista la L. R. 30/12/2009 n.33, "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità"

Vista la DGR 2 agosto 2016 - n. X/5516 Prime determinazioni in ordine all'attuazione dell'articolo 6 della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria» e successive modifiche e integrazioni. modifica della DGR n.5/55655 del 27/07/94 avente ad oggetto «disciplina degli istituti previsti dalla L.R. 16 agosto 1993, n. 26, artt. 6 e 39: centri di recupero e soccorso della fauna in difficoltà; allevamenti di fauna selvatica – mammiferi e uccelli»;

Diagnosticato il sospetto clinico di Mixomatosi, da parte del dott. Paolo Biffi, Veterinario Ufficiale di questa ATS, su conigli rinvenuti in via Garibaldi – Parco Falck, nel comune di Cologno Monzese (MI);

Confermato il sospetto con Rapporto di Prova dell'IZS sezione di Milano, n. 2021/396411 del 1/10/2021, che dimostra la presenza di Virus della Mixomatosi;

Rilevata la presenza della malattia su altri comuni di questa ATS;

Ritenuto necessario ed urgente adottare appositi provvedimenti al fine di impedire il diffondersi della malattia;

Vista la delibera del Direttore Generale dell'ATS Città Metropolitana di Milano n. 62 del 27/01/2016 "Regolamento in materia di provvedimenti e atti di competenza dei dirigenti dell'ATS Città Metropolitana di Milano. Adozione" e s.m.i.

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli alimenti di origine animale

Via Amendola, 3 – Segrate 20090 - Tel. 0285789713 - Fax 0285782064

e-mail: dipartimentoveterinario@ats-milano.it

PEC: dipartimentoveterinario@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA: 09320520969

ORDINA

L'istituzione della "Zona di Protezione" ai fini della profilassi della Mixomatosi dei conigli, tutto il Distretto Veterinario di Rho e Nord Milano, della ATS Città Metropolitana di Milano comprendente i comuni di:
Arese, Assago, Baranzate, Bollate, Bresso, Buccinasco, Cesano Boscone, Cesate, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cusago, Cusano Milanino, Garbagnate Milanese, Lainate, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Senago, Sesto San Giovanni, Settimo Milanese, Solaro, Trezzano sul Naviglio, Vanzago.

- nella "Zona di Protezione" si applicano le misure previste dall'ordinanza A.C.I.S. 15.09.1955 e successive modifiche ed in particolare:
 - apposizione a cura dei comuni interessati di cartelli riportanti la dicitura "Zona di Protezione da Mixomatosi del coniglio" da collocarsi sui confini dei comuni interessati;
 - divieto di immettere o di asportare dalla stessa conigli vivi;
 - obbligo della vigilanza sanitaria periodica;
 - l'abbattimento dei conigli infetti da effettuarsi esclusivamente da parte della polizia provinciale;
 - i conigli morti o abbattuti dovranno essere distrutti tramite incenerimento da parte di ditte specializzate.
- lo svolgimento di mostre, fiere e mercati con presenza di conigli deve essere autorizzato dal Dipartimento Veterinario;
- le misure previste dalla presente Ordinanza saranno revocate trascorsi 6 (sei) mesi dalla constatazione dell'ultimo caso di malattia.

Ai trasgressori della presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni previste all'art.16, comma 1, del D. L.vo 196/99;

La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

IL DIRETTORE U.O.C. Sanità Animale



Giuseppe Gelsomino



Responsabile del procedimento e dell'Istruttoria: Distretto Veterinario di Rho ☎ 0285785712 e-mail: dvrho@ats-milano.it

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli alimenti di origine animale

Via Amendola, 3 – Segrate 20090 - Tel. 0285789713 - Fax 0285782064

e-mail: dipartimentoveterinario@ats-milano.it

PEC: dipartimentoveterinario@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



Comune di Arese
 Copia cartacea ai sensi dell'art.3bis commi 4bis 4ter CAD di originale formato e prodotto secondo art.3bis comma 4ter CAD
 Protocollo N.0023700/2021 del 07/10/2021